

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6156 del 06/11/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3671 DEL 05/08/2020 (COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 5053 DEL 22/10/2020 E D.D. DET-AMB N. 4183 DEL 18/08/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 , DITTA VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE" SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. VILLA GIARDINO, FRAZIONE SAN POLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6396 del 05/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3671 DEL 05/08/2020 (COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 5053 DEL 22/10/2020 E D.D. DET-AMB N. 4183 DEL 18/08/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE" SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. VILLA GIARDINO, FRAZIONE SAN POLO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3671 del 05/08/2020, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 9603 del 07/08/2020 (acquisito al prot. ARPAE n. 120131 del 20/08/2020), per l'attività di *"allevamento bovine da latte"* svolta dalla ditta VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00873420335) nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Loc. Villa Giardino, Fraz. San Polo (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5053 del 22/10/2020 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi

dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3671/2020, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera", "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" e "comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n. 447", rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 12761 del 28/10/2020, (acquisito al prot. ARPAE n. 155766 in pari data);

- pertanto l'**Autorizzazione di cui trattasi comprende i seguenti titoli in materia ambientale:**

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n. 447;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4183 del 18/08/2022 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3671/2020, relativamente alla sola matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", rilasciata al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 13225 del 20/09/2022 (acquisito al prot. ARPAE n. 153447 in pari data);

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 136239 del 25/07/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00873420335), per le matrici "emissioni in atmosfera" e "comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 145163 del 07/08/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 146911 del 09/08/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha richiesto la documentazione integrativa per entrambe le matrici "emissioni in atmosfera" e "comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 160361 del 05/09/2024 questo SAC ha trasmesso alla ditta la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Territoriale di ARPAE, con la suddetta nota prot. n. 146911/2024;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 172765 del 26/09/2024 la ditta ha prodotto le integrazioni richieste per le matrici "emissioni in atmosfera" e "comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 12 del 16/10/2024 Sinadoc 27211/2024) risulta che:

- a. l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 035PC011), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 37602 del 22/07/2024 prot n. 133836 ed autorizzata con AUA D.D 3671/2020 e s.m.i., è pari a 712 capi (pari a 288 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 337 capi
 - Capi da rimonta: 245 capi
 - Vitelli: 130 capi
- c. presso l'allevamento è presente un impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici e biomasse, con produzione di energia, avente potenza nominale di 300 Kwe;
- d. all'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, vengono attualmente convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTEKNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 12.140 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di mais 2000 t/anno, insilato di tritcale 1000 t/anno): 3.000 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno; per un TOTALE di 15.140 t/anno;

ACQUE REFLUE METEORICHE: 1665 t/anno

e. la **modifica dello stabilimento consiste** principalmente:

- nell'aumento della potenzialità massima di allevamento (aumento numero di capi bovini stabulati presso il centro zootecnico a seguito del fisiologico incremento della mandria) e nel conseguente aumento degli effluenti di allevamento prodotti;
- nella modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica conseguente all'aumento dei capi (con riduzione del quantitativo degli insilati attualmente autorizzati ed aumento degli effluenti zootecnici);
- nella modifica della linea di raccolta dei percolati delle trincee e delle acque meteoriche dei piazzali ubicati nella porzione est del piazzale sud;
- nell'aggiornamento del posizionamento delle caditoie presenti nel piazzale nord, della linea per la raccolta delle acque meteoriche pulite inviate in corso superficiale e del posizionamento del punto di scarico indicato con SC4. Viene precisato che il corpo recettore riveste esclusivamente la funzione di regimare le acque meteoriche provenienti dall'appezzamento di terreno contiguo e di raccogliere le acque meteoriche provenienti dal piazzale nord;
- nella mancata realizzazione della linea di raccolta del percolato presente nella platea coperta del solido separato: data l'esigua produzione di percolato prodotto dal separato solido stoccato in struttura coperta la ditta ha preferito realizzare un pozzettone di raccolta, chiuso a tenuta, dove il percolato viene raccolto per gravità. Il pozzettone sarà periodicamente ispezionato e, tramite carbotte, svuotato nelle vasche di stoccaggio scoperte poste nelle vicinanze;

f. la nuova capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 885 capi (pari a 377 t di peso vivo) così suddivisi:

Bovine da latte: 448 capi
Capi da rimonta: 322 capi
Vitelli: 115 capi

g. all'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, verranno convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente nuova ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame bovino aziendale 4.750 t/anno, letame bovino aziendale 7.705 t/anno,): 12.455 t/anno PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di mais 1.500 t/anno, insilato di tritale 600 t/anno): 2.100 t/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno; ACQUE SALA DI MUNGITURA: 3.134 t/anno
ACQUE METEORICHE AGGIUNTE: 1.663 t/anno
per un TOTALE di 19.352 t/anno;

h. per la conservazione degli effluenti zootecnici/digestato l'Azienda dispone di:

- n. 3 vasche in cemento scoperte (Vasche C, D, E per un volume totale di 7595 mc), n. 1 vasca in cemento coperta (Vasca B avente un volume pari a 2713 mc) con raccolta del biogas residuo. I liquami prodotti vengono inviati alla vasca di carico (F) per poi essere pompati al digestore (A). Il digestato prodotto viene inviato alla vasca di stoccaggio coperta con recupero di biogas (B) la quale ha un tempo di ritenzione superiore a 30 giorni previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024. Il digestato tal quale viene quindi inviato all'impianto di separazione e il digestato chiarificato prodotto è inviato alla vasca (D) e quindi alla vasca (E). La linea di collegamento con la vasca (C) posizionata nell'area dell'impianto di digestione, prevede una doppia mandata di collegamento con la vasca (E) ed entrambe possono riempire la vasca di scarico dalla quale il digestato viene prelevato dai carri botte per lo spandimento agronomico;
- n. 2 platee scoperte per lo stoccaggio temporaneo del letame in attesa di caricamento all'impianto di digestione (G e H, aventi rispettivamente la superficie di 940 mq e 290 mq) ed una platea coperta per lo stoccaggio del digestato solido separato (avente una superficie pari a 462 mq), in corrispondenza della quale è installato il separatore, dotata di un pozzettone di raccolta dell'eventuale colaticcio, scollegato dalla rete fognaria dell'azienda;

i. nella porzione est del piazzale sud i percolati provenienti dalle trincee e le acque meteoriche dei piazzali est e ovest, sono convogliate ad un pozzettone, chiuso a tenuta, dotato di pompa che invia i reflui raccolti alla canaletta di raccolta della stalla principale e da alle vasche collegate all'impianto di digestione anaerobica (come rappresentato

nella "Tav. 2 AUA - Planimetria scarichi ed effluenti - del 20/09/2024");

- j. i vitelli nei box, posizionati nel piazzale nord, sono stabulati su lettiera assorbente composta da sabbia, paglia e segatura, che genera esclusivamente una frazione palabile. Periodicamente le lettiere vengono rinnovate e trasportate nelle platee di accumulo temporaneo in attesa di essere caricate nel digestore. Eventuali contaminazioni delle superfici pavimentate che si dovessero verificare per accidentali sversamenti saranno gestite dal personale aziendale che provvederà, tempestivamente e scrupolosamente, alla pulizia delle aree interessate;
- k. i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 37602 hanno superficie complessiva pari a 301.33 Ha in zona vulnerabile ai nitrati sufficienti ad accogliere il digestato prodotto. Si segnala che parte delle convenzioni d'uso dei terreni ivi elencati sono, ad oggi, scadute;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 11 del 10/10/2024 Sinadoc 27211/2024) risulta che:

- la caldaia a gasolio è dismessa. A seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto di biogas in assetto cogenerativo il calore necessario per il riscaldamento dell'acqua viene fornito direttamente dall'impianto;
- in merito agli stoccaggi la ditta precisa quanto segue:
 - stoccaggio del digestato tal quale: in uscita dal digestore è presente un contenitore dotato di copertura a doppia membrana con recupero di gas; non è possibile caricare direttamente la "vasca coperta con recupero di gas" ed il digestato presente non può in alcun modo ritornare all'interno del digestore, pertanto assolve alla funzione di vasca di stoccaggio coperta. E' presente la predisposizione per poterla riscaldare, allo scopo favorire ulteriormente la produzione di gas residua al suo interno, ed ottenere così un digestato maggiormente stabilizzato;
 - stoccaggi del digestato liquido chiarificato: il contenitore di stoccaggio c del digestato liquido separato scoperto, ha un rapporto superficie/volume $\leq 0,20$; per le vasche 3 e 4 scoperte di altezza pari a 4 m, la copertura avverrà tramite il materiale flottante di copertura (es. paglia trinciata);
 - stoccaggi del digestato solido separato: la platea per lo stoccaggio del materiale solido separato è dotata di manto di copertura;
- la ditta specifica che le vasche di carico e scarico del digestato assolvono alla funzione di rilanci e non sono conteggiate tra le strutture che concorrono al computo dei volumi di stoccaggio. In particolare la vasca di carico è dotata di pompa sommersa che prevede lo svuotamento dell'effluente, a mano a mano che questo viene prodotto, in accordo con il piano di alimentazione giornaliero dell'impianto. Il suo contributo emissivo è giudicato dal gestore trascurabile. La vasca di scarico viene invece riempita all'occorrenza e svuotata tramite carrobotte impiegato per la successiva utilizzazione agronomica della frazione liquida chiarificata. L'azienda utilizza esclusivamente liquami zootecnici di provenienza aziendale non rientrando nella fattispecie indicate al punto 3.1.1 della D.G.R. 1495/2011 per quanto attiene le biomasse non palabili;
- la ditta comunica che per ridurre le emissioni e gli impatti odorigeni l'azienda effettua la distribuzione secondo le seguenti modalità di applicazione al suolo a bassa emissività:
 - per la frazione liquida chiarificata del digestato, con incorporazione entro le 12 ore o con iniezione superficiale a solchi chiusi;
 - per la frazione palabile incorporazione immediata con aratura o entro le 12 ore dalla distribuzione;

Atteso che:

- con la suddetta nota prot. n. 145163 del 07/08/2024 è stato richiesto al Comune di Podenzano, il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 9319 del 03/09/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 159253 del 04/09/2024, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 145156 del 07/08/2024 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE - Piacenza, in merito alla modifica di cui trattasi, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 179656 del 07/10/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE - Piacenza ha espresso parere favorevole, per entrambe le matrici con prescrizioni;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3671 del 05/08/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 9603 del 07/08/2020, (successivamente aggiornata con Determinazioni dirigenziali Det-Amb n. 5053 del 22/10/2020 e Det-Amb n. 4183 del 18/08/2022) alla ditta VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00873420335) per l'attività di "*allevamento bovine da latte*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Loc. Villa Giardino, Fraz. San Polo (che è anche sede legale), come segue:

- **sostituendo al punto 2) del dispositivo le prescrizioni e), i) e j), con le seguenti:**

"e) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni, quali ad esempio: pulizia periodica delle aree cortilizie (che dovrà avvenire ogni 4-5 giorni, con particolare cura nei periodi di maggiore probabilità di precipitazioni), verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, ecc.;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri";

"i) le vasche scoperte che non rispettano un rapporto superficie libera /volume < 0,2 devono essere coperte con materiale flottante (crostone naturale, paglia, ecc.). Deve essere altresì rispettato quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152 del 30.1.2024";

"j) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse e le possibili emissioni maleodoranti derivanti dallo stoccaggio delle biomasse. In particolare devono essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno; a tal fine occorrerà garantire un'adeguata pulizia delle trincee ed il lavaggio delle griglie e dei pozzetti di raccolta dei percolati, convogliando le acque di lavaggio delle stesse agli stoccaggi";

- **inserendo al punto 2) del dispositivo la seguente prescrizione:**

"n) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame";

- **sostituendo il punto 4) del dispositivo con il seguente:**

"4. di impartire, per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale (comunicazione di modifica non sostanziale prot. n. 136239/2024) la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo

spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;

2. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
3. al termine degli interventi di potenziamento dell'allevamento, la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica da 300 kWe, con produzione di digestato agrozootecnico, sarà la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 12.455 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di mais, insilato di triticale): 2.100 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

ACQUE DI MUNGITURA e METEORICHE AGGIUNTE: 4.797 t/anno

per un TOTALE di 19.352 t/anno;

4. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti all'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
5. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
6. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto deve essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;
7. il pozzetto di raccolta del percolato della concimaia coperta del digestato solido separato, scollegato dalla rete fognaria aziendale, deve essere mantenuto in efficienza e svuotato periodicamente;
8. devono essere mantenuti puliti da residui di biomasse organiche tutte le aree cortilizie e di passaggio, le caditoie ed i pozzetti posti lungo le linee fognarie di raccolta delle acque, al fine di non generare scarichi non autorizzati di acque meteoriche di dilavamento nei corpi idrici. In particolare la pulizia del piazzale sul quale sono posizionati i box dei vitelli devono essere puliti con una frequenza pari all'aggiunta/manutenzione della lettiera dei vitelli (ogni 4-5 giorni), annotando tali operazioni su apposito registro ad integrazione del PMC dell'azienda;
9. con cadenza annuale la ditta dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agrozootecnico definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n. 2/2024 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo";

- **inserendo al punto 5 del dispositivo nel "fare salvo" la seguente dicitura:**

"qualora siano accertate problematiche legate all'impatto odorigeno generato dallo stabilimento, potranno essere integrate le prescrizioni stabilite con il presente atto";

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. n. 3671 del 05/08/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 9603 del 07/08/2020, (come aggiornata con Determinazioni dirigenziali Det-Amb n. 5053 del 22/10/2020 e Det-Amb n. 4183 del 18/08/2022) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al Suap dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo prot. n. 9603 del 07/08/2020);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 7 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti

- dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
 - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
 - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.